



COMUNE DI SAMONE

Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9

OGGETTO: TARI – TASSA SUI RIFIUTI APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque** addi **ventidue** del mese di **aprile** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, di Prima convocazione, sessione Ordinaria, nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
POLETTI Lorenzo Pietro	Sindaco	Si
PONTE Susanna	Assessore	Si
MAGAGLIO Silvia Franca Anna	Assessore	Si
SUQUET Paola Rosalba	Consigliere	Si
MARCHETTO Monica	Consigliere	Si
POZZO Andrea	Consigliere	Si
MILLA Paolo	Consigliere	Si
BONACCI Domenico Piero Leopoldo	Consigliere	Si
DA RUOS Barbara Elsa Domenica	Consigliere	Si
CANNALIRE Francesco	Consigliere	Si
COSSU Valentina	Consigliere	Si
	Totale Presenti:	11
	Totale Assenti:	0

Assume la presidenza il Sig. POLETTI Lorenzo Pietro, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Rita D'Anselmo.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Vice Sindaco Ponte Susanna

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTE le deliberazioni/determinazioni assunte da ARERA ed in particolare:

- Deliberazione n. 443/2019, recante "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare, l'allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;
- Deliberazione n. 444/2019, recante "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- Deliberazione n. 363/2021/R/rif contenente "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che ha definito i nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025;
- Deliberazione n. 459/2021 concernente "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- Deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- Deliberazione n.15/2022: "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con cui è stato introdotto il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- Determinazione n. 2/2021: "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/r/rif (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025";
- Determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;

VISTO l'articolo 3, comma 5 quinquies, del D.L. n. 228/2021 convertito dalla Legge 15/2022, che ha stabilito che a decorrere dall'anno 2022 i Comuni, in deroga all'articolo 1 comma 683, della Legge 147/2013, possono approvare i piani finanziari dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

RILEVATO che l'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha innovato l'art. 13 del decreto legge 201/2011 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 16/12/2024 ad oggetto “Tassa sui Rifiuti – TARI – definizione scadenze anno 2025” per mezzo della quale sono state definite le scadenze delle rate della Tari per l’anno 2025, al fine di garantire stabilità nei flussi di cassa della TARI;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23/04/2024 con la quale l’Amministrazione Comunale ha preso atto dell’aggiornamento biennale del Piano Economico e Finanziario 2024-2025 (**allegato A**) approvato dal Consorzio Canavesano Ambiente (CCA), quale Ente Territorialmente competente in materia di approvazione dei PEF, e trasmesso tramite PEC del 20/04/2022 – nostro Prot. n. 2133 del 21/04/2022 unitamente alle relazioni di accompagnamento redatte dal CCA e dalla SCS Spa;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l’applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “*pay as you through*” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il Comune di Samone ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Regolamento Tari ha adottato il criterio previsto dal comma 651 art. 1 della L. 147/2013, tenendo conto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nell’aggiornamento del piano economico finanziario (P.E.F.) biennale 2024-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA elaborato dall’Ente territorialmente competente individuato nel Consorzio Canavesano Ambiente;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

DATO ATTO che le tariffe della TARI devono essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Economico e Finanziario del servizio di Gestione dei Rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, in modo da garantire la copertura totale dei costi di servizio, distinti tra costi fissi e variabili;

VISTO il comma 655 dell'Art. 1 della L. 147/2013 che mantiene ferma la disciplina del Tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle Istituzioni scolastiche, di cui all'Art. 33 bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008 il cui costo è sottratto dall'onere che deve essere coperto con la TARI;

CONSIDERATO che:

- Per l'anno 2025 il costo complessivo del servizio previsto dal PEF redatto e approvato dal CCA, pari ad € 216.276,00 e derivante dall'applicazione del nuovo MTR-2 fissato da ARERA, viene suddiviso secondo le voci che in base al DPR 158/99 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa;
- I costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari ad € 83.958,00 pari al 38,82% del totale di costi;
- I costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari ad € 132.318,00 pari al 61,18% del totale dei costi;

Dovendo procedere al riparto dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche e dovendo operare una scelta secondo criteri razionali, come previsto dal DPR 158/99 Art. 4 c. 2, sono state applicate le seguenti incidenze sui costi:

- Costi fissi 7,00% utenze non domestiche 93,00% utenze domestiche
- Costi variabili 14,50% utenze non domestiche 85,50% utenze domestiche;

VISTO il comma 666 dell'Art. 1 della L. 147/2013 che fa salva l'applicazione del Tributo TEFA per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'Art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall'Art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 01.01.2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune, salvo diversa deliberazione da parte della Città Metropolitana di Torino, la quale, per l'anno in corso, l'ha confermata nella misura del cinque per cento;

VISTO il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e ramaglie avviato dal Comune di Samone dall'anno 2007 il cui costo è condiviso con gli utenti utilizzatori nella di € 55,00 annui che si intende mantenere come disciplinato dall'Art. 13 - servizio raccolta domiciliare sfalci - del Regolamento per l'applicazione della TARI;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi dell'Art. 1, comma 444 L. 24 dicembre 2012 n. 228, le tariffe individuate nel presente provvedimento potranno essere rideterminate nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che, per le utenze domestiche, sono stati utilizzati:

- per il calcolo della parte fissa della tariffa i seguenti coefficienti:
ka coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare – area geografia nord e per Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- per il calcolo della parte variabile della tariffa i seguenti coefficienti:
kb coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza, individuato nel valore minimo;

CONSIDERATO che, per le utenze non domestiche, sono stati utilizzati:

- *kc* coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività per l'attribuzione della parte fissa della tariffa, per l'area geografica nord e per Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- *kd* coefficiente potenziale di produzione in kg/mq. anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, per l'area geografica nord e per Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti individuato nella seguente misura:

cat 01 – 16 – 17 – 20 valori minimi;

VISTE le agevolazioni di cui all'art 18 del Regolamento Comunale TARI - Agevolazioni per particolari situazioni di disagio economico e sociale, che saranno riconosciute alle utenze domestiche e troveranno copertura con apposito stanziamento a carico del Bilancio Comunale per € 4.000,00;

VISTA, infine, la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto l'Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, introducendo due nuove componenti tariffarie (denominate UR1,a e UR2,a), di cui è stata prevista l'applicazione a partire dal 1° gennaio 2024 e che riguardano:

- UR1,a: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b ter, D.Lgs 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) L. 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b ter, D.Lgs 152/2006), con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno;
- UR2,a: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;

VISTA la Delibera n. 133/2025/R/RIF del 01.04.2025 con la quale ARERA ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2025 la seguente componente perequativa unitaria UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, attualmente fissata in € 6,00 per utenza anno;

DATO ATTO che tali componenti perequative non sono destinate a trovare applicazione diretta all'interno del PEF, in quanto non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione rifiuti, ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2025;

VISTI i prospetti dei coefficienti distinti per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche e ritenuto di approvarli, allegandoli alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (allegato b-c);

VISTI i prospetti delle tariffe distinte per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche e ritenuto di approvarli, allegandoli alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 1-2);

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. n. 201/2011, modificato dalla Legge 213/2023 art 1 comma 74, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre. Nel caso in cui tale termine scada di sabato o di domenica lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico entro il 28 ottobre. Nel caso in cui tale termine scada di sabato o di domenica lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui Rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 15/9/2020 e s.m.i.;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole

DELIBERA

1. di dare atto che la presente narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2.** di stabilire i seguenti parametri di riferimento per determinare le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2025:
 - suddivisione dei costi fissi fra utenze domestiche e utenze non domestiche: 93,00% utenze domestiche, 7,00% utenze non domestiche;
 - suddivisione dei costi variabili fra utenze domestiche e utenze non domestiche: 85,50% utenze domestiche, 14,50% utenze non domestiche;
 - utilizzo dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, come riportati nei prospetti allegati b) ed c) che si uniscono alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3.** di determinare, sulla scorta dei parametri sopra riportati, del regolamento comunale e del PEF Anno 2025, le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2025, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, sulla base dei conteggi evidenziati negli allegati 1 e 2, che si uniscono alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4.** di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, così come risultante dal PEF Anno 2025 sopra citato;
- 5.** di confermare il corrispettivo applicato per il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e ramaglie per l'anno 2025 nella misura di € 55,00;
- 6.** di dare atto che le agevolazioni di cui all'art 18 del Regolamento Comunale TARI - Agevolazioni per particolari situazioni di disagio economico e sociale, che saranno riconosciute alle utenze domestiche e troveranno copertura con apposito stanziamento a carico del Bilancio Comunale per € 4.000.00;
- 7.** di dare atto che sugli avvisi di pagamento emessi in acconto verranno applicate le tariffe definite per l'anno 2024;
- 8.** di dare atto che l'elenco definitivo dei contribuenti Tari Anno 2025 sarà emesso a congruaggio sulla base delle tariffe deliberate con la presente deliberazione;
- 9.** di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il Tributo TEFA per l'esercizio delle funzioni ambientali nella misura determinata dalla Citta Metropolitana di Torino fissato per l'Anno 2025 al 5%;
- 10.** di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti verrà trasmesso da parte del Comune, apposito e motivato avviso di pagamento, come previsto dalla deliberazione di ARERA n. 444/2019, contenente l'indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra tassa sui rifiuti, tributo Tefa e componenti perequative e modello di pagamento precompilato;

- 11.** di trasmettere telematicamente, a norma dell'Art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e s.m.e.i., modificato dalla Legge 213/2023 art 1 comma 74, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente;
- 12.** di pubblicare le tariffe adottate sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

Con successiva votazione unanime favorevole

DELIBERA

Che la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
POLETTO Lorenzo Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Rita D'Anselmo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale, in ottemperanza del disposto di cui all'art. 124 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 viene pubblicato all'albo pretorio di questo Comune il giorno per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Samone, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Rita D'Anselmo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Atto divenuto esecutivo in data 22/04/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Rita D'Anselmo
